LA RIFORMA DELLO SPORT

IL NUOVO INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI DAL 1° LUGLIO 2023

... accade dal 01/07/2023...

- il regime dei compensi sportivi quali "redditi diversi" (art. 67 TUIR) è stato abrogato;
- dal 01/07 tutti coloro che percepiranno un compenso saranno considerati "lavoratori";
- i compensi relativi al mese di giugno (ed eventuali mesi precedenti) dovevano essere erogati entro il 30/06/2023 per poter beneficiare della disciplina ex art. 67 TUIR;
- è necessario rivedere l'inquadramento e la relativa contrattualistica con tutti i collaboratori;
- per i collaboratori sportivi che non opereranno nei mesi di luglio e agosto è opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti;

nuove tipologie contrattuali

dal 01/07/2023

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi	presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali	preferibile compenso mensile
partita IVA	preferibile compenso forfettario
lavoratori dipendenti	

LE NUOVE PARTITE IVA

L'apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale.

Qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo - soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici costituisca "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo" l'apertura della Partita IVA rappresentava già prima <mark>un obbligo, e</mark> non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali)!

In caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (oltre le soglie di esenzione di € 5.000 per i contributi e di € 15.000 per le imposte) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.

COSTI FISCALI E PREVIDENZIALI DAL 01.07.2023

	co.co.co.	P.IVA FORFAIT
INPS (FINO AL 31.12.2027)	12,5%	12,5%
CONTRIBUTI MINORI	2,03%	1,23%
INAIL	???	-
IRPEF	23%	5%
ADD.LE COMUNALE	0,78%	-

FASCE DI ESENZIONE PER CO.CO.CO. E PARTITE IVA

INPS	ESENTE FINO A € 5.000
CONTRIBUTI MINORI	ESENTE FINO A € 5.000
INAIL	???
IRPEF	ESENTE FINO A € 15.000
IRAP COMMITTENTE	ESENTE FINO A € 84.000

COSA SUCCEDE DAL 01/07/2023?

INPS E CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

I compensi fino a € 5.000 erogati dal 1° luglio non sono soggetti a contributi, pertanto per i mesi estivi da luglio a settembre è improbabile che vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;

COSA SUCCEDE DAL 01/07/2023?

IMPOSTE DIRETTE

Il limite di € 15.000 comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° luglio 2023. In caso di co.co.co. con superamento, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie (16 agosto 2023 per i compensi erogati a luglio)

CHI PAGA I CONTRIBUTI?

co.co.co.	inps, contributi minori e inail	1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, trattenuti dai cedolini paga
p.iva	contributi inps e contributi minori (no inail)	a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi

CHI PAGA LE IMPOSTE?

CO.CO.CO.	IRPEF E ADDIZIONALI	a carico del collaboratore, trattenuti dai cedolini paga
P. IVA	IRPEF - IMP. SOSTITUTIVA	a carico del collaboratore, pagati in sede di dichiarazione dei redditi

SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE

CO.CO.CO. SPORTIVI INFERIORI A € 15.000 SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI MEDIANTE IL RAS (FACOLTA')

SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE

CO.CO.CO.

AMMINISTRATIVO

GESTIONALI

ADEMPIMENTI ORDINARI

ANCHE PER COMPENSI

INFERIORI A € 5.000

(NESSUNA

SEMPLIFICAZIONE)

Agire attraverso il RAS, utilizzando direttamente le procedure semplificate consente il risparmio dei costi del consulente del lavoro :

- → adempimenti in materia di comunicazioni preventive,
- → trasmissione della comunicazione mensile all'INPS del modello UNIEMENS,
- → tenuta del Libro Unico del Lavoro L.U.L.,
- → emissione delle Buste-Paga.

Per l'accesso al RAS sarà prevista la possibilità di conferire fino a 3 deleghe


Operatività delle semplificazioni RAS (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici):


decreto attuativo da adottare entro il 01/07/2023 (???)


Operatività delle semplificazioni tramite il RAS


Sabato 01/07/2023 ore 10:38


... si parte!

















Proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/10/2023 (correttivo bis)

Proroga versamenti inps e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/10/2023 (correttivo bis);

Proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis)

La comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l'inizio del rapporto)

Proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis)

L'obbligo di tenuta del L.U.L. potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un'unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento.

Probabile esenzione dall'obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis).

Probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis).

Le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite mediante il RAS

Alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5.000 .

Occorrerà predisporre l'apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro per l'Impiego per qualsiasi importo.

occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (L.U.L. e UNIEMENS)

In relazione ai rapporti di collaborazione sportiva in corso, che continueranno anche dopo il 01.07.2023, nonché in relazione ai nuovi rapporti di collaborazione sportiva che saranno instaurati a partire dal 01.07.2023, occorre decidere come procedere:

SOLUZIONE A

* applicazione della normativa vigente, fino all'emanazione in Gazzetta Ufficiale delle attese nuove disposizioni

- SEGUE -

effettuare tramite un consulente del lavoro, ovvero un commercialista abilitato allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, con le modalità ordinarie, tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sui rapporti di co.co.co., a partire dalla comunicazione preventiva entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, e compresa la predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del medico del lavoro;

- SEGUE -

- SEGUE -

- * assicurare tutti i co.co.co. sportivi presso l'INAIL, nelle categorie e con le tariffe, ad oggi previste;
- valutare attentamente se i rapporti di co.co.co sportivi siano effettivamente tali o rischino, per le caratteristiche di svolgimento, di poter essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato, e nel dubbio, provvedere alla certificazione degli stessi.

SOLUZIONE B

* attendere l'approvazione delle modifiche previste dal correttivo bis e le istruzioni operative del funzionamento del RAS ed operare gli adempimenti che saranno richiesti entro il 31.10.2023.

Per i lavoratori sportivi che sono anche dipendenti della P.A. occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione, per far decorrere il prima possibile la procedura del silenzio-assenso al decorrere dei 30 giorni.

In assenza di autorizzazione e/o di decorso del termine tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari.

Per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della Repubblica competente del certificato del Casellario Giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia.

Per i soggetti che operano effettivamente come volontari, in attesa delle indicazioni circa l'obbligo assicurativo, è opportuno predisporre un verbale del Consiglio Direttivo che disponga l'affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell'impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all'attivazione – anche in forma libera – di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici completi del collaboratore, nonchè l'attività svolta e l'inizio del rapporto.

SUGGERIMENTO

Contattare consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

Viene estesa la platea dei soggetti da monitorare anche a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, rinviando alle disposizioni del Terzo Settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione tra cui la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!